

DIOCESI DI NOTO

STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO

Natura, finalità e compiti

Art. 1

È costituito nella diocesi di Noto il Consiglio Pastorale Diocesano a norma del presente Statuto.

Esso si compone di presbiteri, membri di Istituti di vita consacrata e di Società di vita apostolica, diaconi e, soprattutto, laici, ai sensi dei cann. 511-514 del C.D.C.

Il Consiglio è organo consultivo permanente, segno della partecipazione e della corresponsabilità di tutti i battezzati all'unica missione salvifica della Chiesa.

Art. 2

Al Consiglio Pastorale Diocesano spetta «sotto l'autorità del Vescovo, studiare, valutare e proporre conclusioni operative su quanto riguarda le attività pastorali della diocesi» (can. 511).

In particolare il Consiglio:

- a) collabora nell'elaborazione e applicazione degli Orientamenti pastorali diocesani;
- b) esprime valutazioni e orientamenti pastorali sui problemi più urgenti della diocesi e presenta proposte concrete per la loro soluzione;
- c) offre il proprio parere su temi proposti dal Vescovo;
- d) verifica che le linee e gli orientamenti pastorali siano realizzati in diocesi.

Art. 3

Il Consiglio Pastorale Diocesano è presieduto dal Vescovo, assistito dal Vicario Generale, dai Vicari Episcopali, dai Direttori degli Uffici Catechesi, Liturgia, Caritas, Famiglia e Giovani.

Il Vescovo affida a un Ufficio di Presidenza il compito di promuovere l'attività del Consiglio Pastorale Diocesano e di coordinarla con quella degli altri organismi diocesani di partecipazione.

Il Consiglio Pastorale Diocesano è convocato dal Vescovo, a cui spetta determinare le questioni da trattare e di porre l'ordine dei lavori, sentendo le proposte dei Consiglieri (can. 514 §1).

Composizione

Art. 4

§1. Il Consiglio Pastorale Diocesano si articola in Presidente, Assemblea, Ufficio di Presidenza, Segretario.

§2. Il Presidente dell'Assemblea è il Vescovo, che la convoca e la presiede.

§3. L'Assemblea è composta da:

- a) il Vicario Generale;
- b) i Vicari Episcopali;
- c) i Vicari Foranei;
- d) i Presbiteri Direttori degli Uffici Diocesani Catechesi, Liturgia, Caritas, Famiglia e Giovani;
- e) il Segretario del CISM;
- f) un Diacono permanente, eletto all'interno del Corpo Diaconale Diocesano;
- g) il Segretario di ogni Coordinamento Pastorale Vicariale;
- h) la Segretaria dell'USMI;
- i) i Segretari degli Uffici Catechesi, Liturgia, Caritas, Famiglia e Giovani;
- l) il Presbitero assistente e il Segretario della Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali;
- m) altri membri eventualmente nominati dal Vescovo per consentire una maggiore rappresentatività della comunità diocesana.

§4. L'Ufficio di Presidenza è composto da un presbitero e un laico eletti all'interno del Consiglio nella sua prima convocazione con votazioni distinte e dal Segretario laico del Consiglio stesso.

§5. Il Segretario è nominato dal Vescovo tra i laici presenti al Consiglio.

Art. 5

Possono essere membri del Consiglio Pastorale Diocesano solo i fedeli in piena comunione con la Chiesa cattolica e che si distinguono per fede sicura, buoni costumi e prudenza (can. 512, §§ 1 e 3).

Durata in carica

Art. 6

Il Consiglio Pastorale Diocesano dura in carica nel suo insieme cinque anni.

Art. 7

I singoli Consiglieri decadono dall'incarico: per dimissioni motivate per iscritto e accolte dal Vescovo; per trasferimento in realtà pastorale della diocesi diversa da quella per cui si è esercitata la rappresentanza, per trasferimento in altro vicariato foraneo, nel caso di laici eletti dai Coordinamenti Pastoral Vicariali; per cessazione dell'incarico, nel caso di membri di diritto; per trasferimento ad altra diocesi, nel caso del religioso o della religiosa; per assenza dalle sessioni, secondo quanto stabilito dall'art. 9; per le altre cause generali previste dal diritto.

La sostituzione dei Consiglieri decaduti, se si tratta di membri di diritto, avviene in persona del loro successore; per cooptazione del secondo membro eletto, nel caso di membri eletti; su designazione del Vescovo o degli organismi competenti a norma dell'art. 4 in tutti gli altri casi.

I Consiglieri così subentrati durano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

Assemblea

Art. 8

Il Consiglio Pastorale Diocesano sarà convocato in sessione ordinaria almeno tre volte l'anno; potrà venire convocato in sessione straordinaria dal Vescovo, su iniziativa propria o su richiesta della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Art. 9

I membri del Consiglio Pastorale Diocesano sono tenuti ad intervenire personalmente tutte le volte che il Vescovo li convoca. Essi non possono farsi rappresentare. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, risulterà assente alle sessioni del Consiglio Pastorale Diocesano per tre volte consecutive verrà dichiarato decaduto. Il Consigliere che comunque, indipendentemente dai motivi dell'assenza, non parteciperà alle sessioni del Consiglio Pastorale per cinque volte consecutive verrà considerato dimissionario.

Le assenze vanno giustificate presso il Segretario prima della sessione.

L'Ufficio di Presidenza

Art. 10.

L'Ufficio di Presidenza ha il compito di ricevere e studiare proposte ed iniziative pervenute al fine di identificare gli argomenti da inserire nell'Ordine del giorno.

Segretario

Art. 11

Il Segretario resta in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

È compito del Segretario:

- a) convocare, per mandato del Vescovo, il Consiglio stesso;
preparare le mozioni al termine di ogni discussione e provvedere a farle approvare;
- b) tenere l'elenco dei Consiglieri, provvedendo agli adempimenti necessari per le sostituzioni nel corso del mandato del Consiglio;
- c) curare, insieme all'Ufficio di Presidenza, la redazione e l'invio, nei termini stabiliti, dell'ordine del giorno delle sessioni, con i documenti annessi e con l'avviso di convocazione (cf. art. 12);
- d) stendere il verbale delle sessioni, raccogliere notizie e documentazioni riportanti l'attività del Consiglio e tenere aggiornato l'archivio;
- e) redigere la relazione delle sessioni del Consiglio;
- f) svolgere tutte le attività necessarie per il buon andamento del Consiglio;
- g) curare i rapporti con la diocesi, attraverso la pubblicazione dei verbali o di parti di esso.

Convocazione, Ordine del Giorno e preparazione delle sessioni

Art. 12

L'Ordine del giorno delle sessioni è stabilito dal Vescovo con la collaborazione dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 13

I singoli Consiglieri, a cura del Segretario, dovranno venire convocati per le sessioni dell'Assemblea, per iscritto o per posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data fissata per la sessione.

Svolgimento delle sessioni

Art. 14

Le sessioni del Consiglio Pastorale Diocesano sono presiedute dal Vescovo o, in via gradualmente subordinata, dal Vicario Generale. Svolge l'ufficio di Moderatore a turno uno dei Vicari episcopali.

Art. 15

L'Assemblea del Consiglio Pastorale Diocesano risulterà validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Art. 16

In vista di ogni sessione al momento della convocazione, viene messo a disposizione dei Consiglieri il verbale della sessione precedente, per eventuali osservazioni o integrazioni da presentare al Segretario. Insieme al Verbale viene recapitata anche l'eventuale documentazione necessaria per prepararsi all'esame degli argomenti.

Art. 17

I Consiglieri che intendono intervenire nella discussione dovranno chiedere la parola e il loro intervento non dovrà superare un tempo ragionevole. Ogni Consigliere potrà presentare interventi scritti. Al termine della discussione di ogni singolo punto all'Ordine del giorno, il Segretario formulerà eventuali mozioni conclusive da sottoporre a votazione.

Art. 18

Il voto verrà espresso in via ordinaria per alzata di mano o, su richiesta del Vescovo, per appello nominale ovvero, su richiesta di un quinto dei membri del Consiglio e con approvazione del Vescovo, a scrutinio segreto. In caso di elezioni di persone, le votazioni saranno sempre a scrutinio segreto. Per le operazioni di voto a scrutinio segreto, verranno designati dal Moderatore, di volta in volta, gli scrutatori.

Art. 19

L'Assemblea si esprime validamente quando è presente la maggioranza assoluta dei consiglieri. Prima di procedere alla votazione può essere richiesta la verifica del numero legale dei presenti. Le mozioni dell'Assemblea risulteranno approvate se votate a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 20

Ogni Consigliere ha facoltà di presentare al Vescovo per mezzo dell'Ufficio di Presidenza e almeno due settimane prima della data delle sessioni, interpellanze scritte aventi come oggetto richieste di informazioni e chiarimenti su problemi inerenti l'attività pastorale della diocesi, con esclusione di questioni relative allo stato delle persone fisiche e di quelle relative a nomine, rimozioni e trasferimenti. Il Vescovo potrà rispondere all'interpellanza, personalmente o tramite incaricato, pubblicamente o privatamente, durante la stessa sessione o in quella successiva.

Commissioni

Art. 21

Il Consiglio Pastorale Diocesano può proporre al Vescovo la costituzione al proprio interno di Commissioni di indagine e di studio, soprattutto in vista della preparazione delle sessioni.

Art. 22

Le singole Commissioni svolgeranno il loro lavoro secondo i metodi e i mezzi più confacenti e idonei alle esigenze del proprio oggetto di studio. Tra i propri membri ciascuna Commissione elegge un Segretario. Ogni Commissione può avvalersi della collaborazione di esperti e può chiedere i dati necessari e disponibili agli Uffici di Curia e ad altri organismi diocesani competenti.

Rapporti con gli altri Organismi diocesani e la Comunità diocesana

Art. 23

Pienamente inserito nella pastorale diocesana, il Consiglio ricerca gli opportuni collegamenti anche con altri organismi diocesani.

Art. 24

Consapevoli di essere organismi di partecipazione ecclesiale e di collaborazione pastorale per il Vescovo, il Consiglio Presbiterale, il Consiglio Pastorale Diocesano e il CO.PA.DI. cercano di favorire una opportuna relazione tra loro; è facoltà del Vescovo convocare in seduta comune i tre Consigli e sottoporre loro un unico Ordine del giorno.

Norme finali

Art. 25

La partecipazione alle attività del Consiglio Pastorale Diocesano è un servizio gratuito reso alla comunità ecclesiale diocesana. Le spese per il funzionamento del Consiglio sono a carico della Diocesi.

Art. 26

Le norme del presente Statuto possono essere modificate dal Vescovo, che procederà di propria iniziativa, o provvederà su richiesta motivata di almeno due terzi dei Consiglieri.

Art. 27

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Diritto Canonico universale e particolare.

Noto, 30.05.2014

In data odierna, con Decreto Prot. C 234-809/14, Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Antonio Staglianò, Vescovo di Noto, ha approvato il presente Statuto del Consiglio Pastorale Diocesano e ne ha ordinato la promulgazione.

Il Cancelliere Vescovile